



Regione del Veneto



Città metropolitana di Venezia



Comune di Musile di Piave



Titolo progetto:

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "Melidissa", con potenza nominale di 22.618,8 kW da realizzarsi nel Comune di Musile di Piave (VE)

02_D10

Nome documento:

SERVITU' ENEL LOVATO

Richiedente:

STM22 srl

Via Nenni 6E, Imola (BO)

Coordinamento:

Stemm srl

Via Nenni 6E, Imola (BO)


**PROGETTO ELETTRICO
CAMPO FOTOVOLTAICO**

Ing.
Rodolfo Ciani




**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E
VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Dott.
Marco Stevanin



Dott. For.
Marco Abordi



Data documento:

19/05/2022

Revisione:

Rev. 00

Nome file:

02_D10_SEL.PDF

Scala:

PRELIMINARE COSTITUZIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE
DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO IN CAVO INTERRATO

Tra

La società " STM22 s.r.l.", con sede in IMOLA (BO), Via Nenni n. 6/E – , Registro Imprese di BOLOGNA; C.F. e P.I. 04002791202, R.E.A. BO-562071, nel seguito denominata **"Produttore"**, rappresentata nel presente atto da MARCHI STEFANO nato a IMOLA (BO) il 19/06/1966 codice fiscale MRCSFN66H19E289A nella qualità di legale rappresentante

e

la Società," LOVATINA SOCIETA' AGRICOLA S.S." per sè e per i suoi aventi causa, con sede in Roncade (TV) Via Galli n. 35 Codice fiscale/ Partita IVA n°03973560265. nel seguito denominata **"Parte Concedente"**, rappresentata da Lovato Tiziana. nata a San Donà di Piave (VE) il 23/09/1970 codice fiscale LVTTZN70P63H823G nella qualità di legale rappresentante



e

e-distribuzione S.p.A., società con socio unico, con sede in Roma, Via Ombrone n.2, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "ENEL S.P.A.", capitale sociale Euro 2.600.000.000,00 (duemiliardiseicentomilioni virgola zero zero) interamente versato, iscritta al n. RM-922436 di R.E.A., partecipante al Gruppo IVA Enel con Partita I.V.A 15844561009 e Codice Fiscale 05779711000, nel seguito denominata **"e-distribuzione"**, rappresentata nel presente atto dal Signor Carlo Scussel nato a VENEZIA (VE) il 08/11/1962 domiciliato per la carica in Via G.Bella 3 Venezia a ciò autorizzato giusta procura autenticata nella firma dal dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma, in data 22/12/2021, rep. n. 64485, racc. n. 33375, reg.ta all'Ufficio Entrate Roma il giorno 04/01/2022 singolarmente denominate anche "Parte" e, nel loro insieme, "Parti".

PREMESSO CHE:

- Il Produttore presentava a **e-distribuzione** istanza di connessione alla rete di distribuzione dell'impianto di produzione di energia elettrica sito nel Comune di Musile di Piave (VE);
- il Produttore, con l'accettazione del preventivo per la connessione redatto da **e-distribuzione**, tenuto conto di quanto disposto dalla Delibera ARG/elt n. 99/08 s.m.i., si è impegnato a richiedere le autorizzazioni riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la

lovatina ss
Biancade(tv)



connessione (di seguito "Impianto"), nonché ad acquisire, anche nell'interesse di **e-distribuzione**, le relative servitù di elettrodotto.

- Il Produttore ha ottenuto dalla Parte Concedente il consenso a costituire a favore dell'Impianto la relativa servitù di elettrodotto;
- L'Impianto sarà costruito dal Produttore ed entrerà a far parte della rete di distribuzione di **e-distribuzione** e sarà, quindi, da quest'ultima esercito.
- Si rende quindi necessario procedere alla stipulazione del presente atto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

La Parte Concedente costituirà sugli immobili descritti nella tabella che segue, la servitù di elettrodotto a favore dell'Impianto, meglio descritto in seguito, della cui consistenza e del cui tracciato, come riportato con linea a tratti rossi nello stralcio planimetrico allegato sotto la lettera "A", dichiara di essere a conoscenza.

L'Impianto, denominato "linea elettrica interrata MT con tensione pari a 20 kV", sarà costituito da n. 2 cavi sotterranei posati in unico scavo, posti, tenuto conto dell'attuale stato dei luoghi, ad una profondità di circa m. 1,20 e relativa fascia asservita larga metri 2,00 per ciascun lato dell'asse dell'elettrodotto, ed interesserà, nella consistenza di seguito riportata, i mappali sotto indicati.

DATI CATASTALI					Coltura accertata	AREA SOGGETTA A SERVITU'		
Comune	Foglio	Particella	C. Terreni	C. abbricati		Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Area (m2)
MUSILE DI PIAVE	11	92	X		SEMINATIVO	2	4,20	8,40

**Lovatina ss
Biancade(tv)**

ART. 3

La servitù di cui al presente atto sarà inamovibile e, quindi, la Parte Concedente rinuncia ad avvalersi delle facoltà riconosciute dall'art. 122 R.D. n. 1775/1933.

ART. 4

La servitù di cui al presente atto conferirà:

al Produttore le facoltà di:

- far accedere sul fondo asservito, per la costruzione dell'Impianto, il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto;
- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la costruzione dell'Impianto indicati nel precedente art. 2, nonché di apporre, se necessario, i relativi cippi segnalatori;
- deramificare e/o abbattere quelle piante che possano essere di impedimento alla realizzazione dell'Impianto. In tale caso, il legname abbattuto rimane a disposizione della Parte Concedente.

a e-distribuzione le facoltà di:


- far accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto, per l'espletamento dell'attività di esercizio e manutenzione dell'Impianto.
- cambiare o modificare o aumentare il numero ed anche la sezione dei cavi e dei loro accessori, provvedendo a corrispondere, in caso di aggravio, la relativa indennità alla Parte Concedente.
- deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di **e-distribuzione**, possano essere di impedimento all'esercizio dell'Impianto. In tale caso, il legname abbattuto rimane a disposizione della Parte Concedente.
- posare, in tempi successivi, cavi di telecomunicazioni in fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti dell'eventuale aggravio.

ART. 5

La Parte Concedente si obbliga nella zona asservita:

- a consentire a **e-distribuzione** ed al Produttore di esercitare le facoltà sopradette;
- a non eseguire opere o scavi che possano compromettere la sicurezza dell'Impianto;
- a non piantare alberi di alto fusto a meno di 2,00 metri dalla fascia asservita;

Lovatina ss
Biancade(tv)



- a non erigere manufatti di qualsiasi genere e a non collocare o far collocare da terzi condutture interrato o altre opere in prossimità della fascia asservita senza averne previamente richiesto ad **e-distribuzione** la verifica di compatibilità con l'Impianto.

ART. 6

Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione dell'Impianto sarà a carico del Produttore, mentre rimarrà a carico di **e-distribuzione** qualsiasi responsabilità connessa e conseguente all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'Impianto.

ART. 7

I danni subiti dalla Parte Concedente durante la fase di costruzione sono a carico del Produttore, mentre quelli conseguenti all'esercizio dell'Impianto sono a carico **e-distribuzione**. In entrambi i casi i danni saranno valutati e liquidati, dopo l'esecuzione degli interventi di costruzione o di esercizio.

Il Produttore si obbliga a mettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati durante la costruzione dell'Impianto.

ART. 8

Quale indennità per la servitù così come costituita, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente atto, Il Produttore corrisponde alla Parte Concedente, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia formale quietanza a saldo, la somma di € 60,00. (Euro... SESSANTA/00.). L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile.

ART. 9


La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita.

Per effetto di quanto sopra, la Parte Concedente garantisce il Produttore e **e-distribuzione**, ciascuna in relazione alle facoltà riconosciute agli stessi dal presente atto, per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni, che, a qualsiasi titolo, possano vantare diritti sul fondo o sull'indennità corrisposta per la costituzione della servitù stessa.

ART. 10

La Parte Concedente si obbliga inoltre, in caso di vendita, di rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa le servitù qui costituite e di farle assumere.

Lovatina ss
Biancade(tv)



5/1/2014

ART. 11

Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico del Produttore.

ART. 12

Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 13

La risoluzione di qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Foro di Milano/ Venezia

La Parte Concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt.

1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 3 (inamovibilità della servitù), l'art. 4 (facoltà riconosciute al Produttore e a **e-distribuzione**), l'art. 5 (obblighi della Parte Concedente), l'art. 6 (responsabilità per costruzione ed esercizio Impianti), l'art. 7 (ripartizione tra **e-distribuzione** e Produttore circa la responsabilità per danni), l'art. 8 (corresponsione dell'indennità di servitù) e l'art. 13 (Foro competente). 18/05/2022

Letto, confermato e sottoscritto

PRODUTTORE

PARTE CONCEDENTE

e-distribuzione S.p.A.

STM22 Srl

Lovatina ss

Biancade(tv)

Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 6 (responsabilità per costruzione ed esercizio Impianti), l'art. 7 (ripartizione tra **e-distribuzione** e Produttore circa la responsabilità per danni), l'art.11 (spese del presente atto).

Letto, confermato e sottoscritto

PRODUTTORE

PARTE CONCEDENTE

STM22 Srl


18/05/2022

Lovatina ss

Biancade (tv)

MUSILE DI PIAVE FG. 6

162



MUSILE DI PIAVE FG. 11

STM22 Srl

Silvano Mucchi

Silvano Mucchi
Lovatina ss

Biancade (tv)

LEGENDA

- Linea MT cavo interrato in progetto
- ☒ Traliccio esistente

-distribuzione
 Infrastrutture e Reti Italia
 Area Nord
 Sviluppo Rete - Progettazione Lavori - Centro Progettazione
 Lavori Venezia

Scala
1:2000
Data
Disegno n°
-